

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/596 DELLA COMMISSIONE**del 15 aprile 2015****che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 91, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini. A norma del punto A. 4 dell'allegato I B di detto regolamento, la Commissione può stabilire che gli Stati membri interessati possano autorizzare un aumento di non oltre 50 mg/l dei tenori massimi totali di anidride solforosa inferiori a 300 mg/l, qualora le condizioni climatiche lo richiedano.
- (2) Il 1° dicembre 2014 le autorità tedesche competenti hanno trasmesso una richiesta ufficiale per aumentare i tenori massimi totali di anidride solforosa dei vini inferiori a 300 mg/l di non oltre 50 mg/l per i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2014 nelle zone viticole dei Länder Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania-Palatinato.
- (3) La nota tecnica fornita dalle autorità competenti tedesche spiega che le condizioni climatiche, in particolare quelle di tempo caldo e umido durante la vendemmia, hanno intensificato il diffondersi di parassiti che producono piruvato, acetaldeide e acido alfa-chetoglutarico. Queste sostanze si legano all'anidride solforosa e ne riducono la funzione di conservante. Pertanto, i quantitativi totali di anidride solforosa necessari a garantire una vinificazione e una conservazione corrette sono più elevati per il vino prodotto da tali uve. Per questo motivo l'autorizzazione temporanea di cui al punto A. 4 dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è l'unica opzione disponibile per permettere l'utilizzo delle uve danneggiate dalle suddette condizioni climatiche sfavorevoli per la produzione di vini commerciabili.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 606/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'appendice 1 dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GUL 193 del 24.7.2009, pag. 1).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«Appendice 1

Aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche

	Anno	Stato membro	Zone viticole	Vini interessati
1.	2000	Germania	Tutte le zone viticole del territorio tedesco	Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2000
2.	2006	Germania	Le zone viticole dei Länder Baden-Württemberg, Baviera, Assia e Renania Palatinato	Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2006
3.	2006	Francia	Le zone viticole dei dipartimenti del Basso Reno e dell'Alto Reno	Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2006
4.	2013	Germania	Le zone viticole della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta "Mosel" e delle indicazioni geografiche protette "Landwein der Mosel", "Landwein der Ruwer", "Landwein der Saar" e "Saarländischer Landwein"	Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2013
5.	2014	Germania	Le zone viticole dei Länder "Baden-Württemberg", "Baviera", "Assia" e "Renania Palatinato"	Tutti i vini ottenuti da uve raccolte nell'anno 2014»